Approfondimenti La tempistica del funerale.

Regione Emilia-Romagna – Paragrafo 9.6 circ. Min. Sanità 24/6/1993, n. 24 ed autorizzazione alla cremazione: quando chiudere la cassa?

di Carlo Ballotta, Mauro Ugatti

Tecnicamente il funerale è un trasporto funebre di cadavere (da effettuarsi, quindi, a cassa rigorosamente chiusa ex art. 30 D.P.R. 285/90), che può esaurirsi all'interno del Comune di decesso o varcare i confini amministrativi di quest'ultimo, con sosta intermedia nel luogo di officio delle esequie, siano esse religiose o civili, diretto verso la destinazione ultima del feretro.

In Emilia-Romagna, ai sensi del combinato disposto tra l'art. 10 L.R. 29 luglio 2004, n. 19 e la seguente Determinazione del Responsabile del Servizio Sanità Pubblica del 6 ottobre 2004 e s.m.i, il quale, sostanzialmente, riproduce lo stesso impianto normativo del Capo IV D.P.R. 285/90, richiamandolo espressamente, il trasporto di cadavere è soggetto alla regola della "TIPICITÀ"; un feretro, dal luogo in cui staziona per il periodo d'osservazione (tassativamente: servizio mortuario sanitario, abitazione privata, deposito d'osservazione, obitorio, casa funeraria) può, quindi, esser trasferito unicamente verso (come è persino scontato, solo una volta accertato il relativo titolo di accoglimento):

- il cimitero comunale (quale presidio istituzionale deputato allo smaltimento dei cadaveri umani ai sensi dell'art. 340, comma 1 R.D. 1265/1934 pianamente in vigore ancora in Emilia-Romagna, ma si vedano anche l'art. 4 L.R. 19/2004 e gli artt. 24 e 49 D.P.R. 285/90);
- un cimitero privato ex art. 104, comma 4 D.P.R. 285/90;
- l'Estero (rimangono naturalmente valide le disposizioni di cui agli artt. 27 e 29 D.P.R. 285/90 per l'estradizione dei feretri rispettivamente verso Paesi firmatari della convenzione di Berlino oppure Stati non aderenti all'Accordo di Berlino, così come confermato dall'art. 10, comma 9 della L.R. 19/2004, anche per difetto di titolarità della regione a legiferare quando vi siano rapporti di extraterritorialità, come accade, appunto, per le norme di Diritto Internazionale (art. 117 comma 2 lett. a) Cost.);

- l'impianto di cremazione (¹) (art. 4, comma 4 L.R. 19/2004 ed art. 78. comma 1 D.P.R. 285/90 e soprattutto art. 343. comma 1 R.D. 1265/1934);
- una tumulazione privilegiata (art. 6, comma 2 L.R. 19/2004, art. 105 D.P.R. 285/90 e art. 341 R.D. 1265/1934;
- una cappella gentilizia collocata fuori del perimetro cimiteriale (Capo XXI D.P.R. 285/90);
- un reparto speciale (per culti non cattolici) all'interno del camposanto (art. 100 D.P.R. 285/90 da applicarsi in modo coordinato con l'art. 1 del Reg. Reg.le 4/2003 adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2 L.R. 19/2004, il quale novella – o abroga implicitamente? -l'art. 54 D.P.R. 285/90);
- un cimitero di guerra, a questo punto, per militari deceduti in missione di pace (art. 267, comma 2 lett. i) D.Lgs. 66/2010).

Nell'esperienza italiana, almeno, il funerale si esegue in base al combinato disposto di questi due fattori (l'uno meramente cronologico, l'altro, invece, norma-

- completo decorso del periodo d'osservazione con avvenuta visita necroscopica e consegna della scheda ISTAT (art. 8 D.P.R. 285/90);
- ordinanza sindacale con cui si disciplina l'orario dei trasporti funebri (art. 22 D.P.R. 285/90).

In effetti, il "dies ad quem" MINIMO delle 24 ore potrebbe scadere in un giorno, in cui magari, siano vieta-

⁽¹⁾ Il Crematorio deve obbligatoriamente insistere su suolo cimite-

2.2015

ti i trasporti funebri (in certi Comuni è la domenica, ad esempio). Naturalmente, se ci sono particolari ragioni (speciali onoranze da tributare all'estinto, decesso accaduto nel fine settimana), il giorno del funerale, di solito, può esser posticipato, più o meno, di un giorno, ma di solito non si eccede mai questo tempo massimo, eccetto eventi straordinari che, in questo breve studio, non rilevano proprio per la loro assoluta rarezza rispetto al diritto funerario re-



Figura 1 – L'applicazione dei sigilli di garanzia conclude le operazioni di chiusura feretro (*)

almente vissuto dagli operatori del settore funebre e cimiteriale. Questo "timing" deve esser posto in relazione anche con tutti gli adempimenti amministrativi preventivamente necessari affinché si dia corso alle esequie; esempio: sottoscrizione dell'atto di concessione per la sepoltura in tumulo, o verifica dello Jus Sepulchri in concessione pre-esistente ai sensi degli artt. 50, comma 1 lett. c) ed, estensivamente, 102 D.P.R. 285/90, pubblicazione presso un notaio della disposizione testamentaria olografa del de cuius ex art. 620 Cod. Civile in favore della cremazione, inoltro presso gli uffici comunali della richiesta di trasporto funebre ... Perché l'Autorità Comunale, preposta ai servizi di polizia mortuaria, si attivi per le necessarie autorizzazioni amministrative occorre una fase propulsiva su istanza di parte, cioè degli aventi titolo a disporre del cadavere in termini di pietas. Nel nostro ordinamento di polizia mortuaria, manca, però, la determinazione del periodo temporale funzionale alla manifestazione di volontà (con assunzione dei connessi oneri) oltre il quale, decorso un congruo arco di tempo stabilito nel regolamento comunale, fatte salve indagini per interesse di giustizia, il Comune provveda, d'ufficio, nella modalità più semplice al trasporto al cimitero e successivamente alla sepoltura da lui decisa nello stesso regolamento (= inumazione decorosa in campo comune). Esso potrebbe essere di sei giorni dal decesso come in altri Paesi (Francia) o un diverso numero di giornate in rapporto alla situazione climatica locale, agli usi ed alle consuetudini. La sosta di 6 giorni in camera ardente, sul piano semantico, psicologico e dell'elaborazione del lutto ha senso solo se il defunto è esposto "a cassa aperta" per la veglia e un lasso così lungo richiederebbe, comunque, quei trattamenti conservativi come la tanatoprassi, in Italia ancora vietati ex art. 410 Cod. Penale. Le 48 ore potrebbero proprio esser il portato del ritardo con cui i famigliari del de cuius hanno provveduto a dargli sepoltura, e non solo del rinvio dovuto ad ulteriori rilevamenti medico-legali come elevazione del periodo d'osservazione (art. 9 D.P.R. 285/90), riscontro diagnostico/autopsia (artt. 37 e seguenti D.P.R. 285/90 e L. 83/1961), indagini della Procura della Repubblica ancora in corso (art. 13, lett. b) D.P.R. 285/90) ... Cofani e recipienti per la movimentazione dei cadaveri nostro ordinamento nazionale di polizia mortuaria (eccetto, ad oggi, la sola Regione Lombardia, per la quale valgono i requisiti di cui all'Allegato 3 del Reg. Reg.le 6/2004) sono quelli descritti da:

- art. 30 D.P.R. 285/90;

 art. 75, commi 3 e seguenti
D.P.R. 285/90 (bare di solo legno per inumazione o cremazione);

- D.M. 12 aprile 2012 (autorizzazione ministeriale *ex* artt. 31 e 75 comma 4 D.P.R. 285/90 all'uso di un cofano con solo il telaio in legno e le pareti di cellulosa);
- DD.MM. *ex* art. 31 D.P.R. 285/90 (dispositivi di plastica flessibile, o anche rigida, in sostituzione del nastro metallico, da abbinare internamente al cofano ligneo), si veda anche l'art. 10, comma 10, II periodo L.R. 19/2004 sulle tecniche con cui rispettare il vincolo della doppia cassa *ex* art. 30 D.P.R. 285/90 per i defunti da avviare ad inumazione o cremazione.
- Il D.P.R. 285/90, invece, con l'art. 30, disposizione centrale in tutta la sua architettura normativa, fissa precisi e rigidi criteri di produzione e di impiego in merito alle bare predisposte per:
- Tumulazione (art. 76 e seguenti);
- Traduzione di cadaveri da e verso l'Estero (per Paesi non aderenti alla convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937);
- Trasferimenti da Comune a Comune ed oltre i 100 Km anche se il feretro sarà cremato o inumato;
- Trasporto e sepoltura di infetti (²) (artt. 18 e 25).

Per i cofani destinati a cremazione o inumazione (con trasporto, per entrambi, sotto i 100 km) la Legge prescrive parametri costruttivi da cui derivano casse capaci di reggere solo, e limitatamente al periodo in cui esse debbono esser movimentate, l'affaticamento meccanico dovuto al peso inerte del cadavere. Non è, infatti, prevista, né tanto meno imposta, nessuna soluzione tecnica per il trattenimento, anche solo temporaneo, dei miasmi cadaverici all'interno del feretro. Certo, l'industria funeraria, da diverso tempo, propone involucri plastici (in materia biodegradabile) ad effetto impermeabilizzante, oppure cassoni esterni muniti di guarnizioni a tenuta stagna, con cui rivestire le bare lignee durante la loro movimentazione (si veda anche il paragr. 9 della circ. Min. Sanità 24/1993). Ci sarebbero pure particolari materassini da collocare sotto la schiena del cadavere per impermeabilizzare almeno il fondo, siccome le esalazioni ammorbanti continuereb-

_

⁽²⁾ Ma in Emilia-Romagna si veda l'art. 9 della L.R. 19/2004.

2.2015

bero a sprigionarsi liberamente, grazie ai giochi millimetrici pur sempre presenti, tra cassa e coperchio; il ricorso a questi accorgimenti, per altro molto utili, è, tuttavia, demandato alla discrezionalità delle singole imprese, quando il Comune, con apposita norma locale, non sia intervenuto per sanare questa lacuna del regolamento nazionale di polizia mortuaria. È, infine, da notare come per i trasporti da Comune a Comune sotto i 100 km di tragitto prevedibile, per il combinato disposto tra l'art. 30, comma 13 D.P.R. 285/90 ed il paragrafo 9.1 circ. Min. Sanità 24/1993 se il feretro sarà interrato o cremato non sia necessario il nastro di lamiera ma solo una cassa lignea con lo spessore di 25 mm cui all'art. 30, proprio come per le casse da tumulazione, quasi che, illusoriamente, assi più massicce potessero arginare eventuali perdite. Le imprescindibili ragioni tecniche per confezionare il feretro a cassa chiusa prima del trasporto funebre di cadavere vero e proprio (coincidente, spesso, con il giorno del funerale) sono sostanzialmente due:

- 1) preservare da miasmi e contagio (nei primi tempi dopo il decesso) i dolenti e la stessa sacralità della spoglia mortale del *de cuius*;
- b) contenimento (sia per favorire la traslazione verso la destinazione ultima del defunto, sia per occultare alla vista dei frequentatori del cimitero il cadavere).

Possiamo ora porci questo 1° quesito:

Se la licenza di seppellimento (ai sensi dell'art. 74 D.P.R. 396/2000) è preliminare a qualunque dei trattamenti irreversibili di cui all'art. 8 D.P.R. 285/90, tra i quali si enumera proprio il confezionamento del feretro, in rapporto alla forma di sepoltura prescelta ed alla distanza del trasporto funebre, entro quale tempo massimo bisogna provvedere alla chiusura della cassa apponendo il coperchio (o i coperchi se il feretro è; composto dal duplice cofano ligneo e metallico)?

Il paragrafo 9.6 della circ. Min. Sanità 24/1993 richiede che, pur non essendo fissata, ope legis, una scadenza ultima entro cui dal corso alla inumazione o alla saldatura della cassa metallica, in ogni regolamento locale di polizia mortuaria (di cui agli artt. 344 e 345 R.D. 1265/1934 e art. 7 L.R. 19/2004) vengano fissate tali soglie temporali (in relazione a situazioni meteorologiche locali). La circ. Min. Sanità 24/1993, in effetti, si limita a suggerire l'opportunità (quindi non l'obbligo, e non potrebbe esser altrimenti, data la natura stessa di un atto istruttivo come, appunto, una circolare esplicativa) di inserire nel regolamento di polizia mortuaria comunale congrui termini temporali per la inumazione di cofano destinato ad inumazione o per saldare una cassa metallica. La circostanza risulta utile per evitare che particolari condizioni ambientali ingenerino l'incedere tumultuoso della putrefazione del cadavere prima del seppellimento (si pensi a Regioni del Meridione dove nel periodo estivo si raggiungono

elevate temperature, ma anche ad ondate di calore anomale, come negli anni scorsi, che interessarono anche le restanti parti settentrionali del Paese). Mentre il rinvio al regolamento comunale sulla predeterminazione dei "tempi" appare perfino scontato, sembra più interessante l'individuazione, in tale sede normativa, dell'Autorità designata alla vigilanza. In realtà anche questa indicazione è ridondante (vedasi, ad es., art. 16, comma 2 D.P.R. 285/90), ma fornisce ai Comuni un ulteriore argomento: in effetti, il controllo svolto dall'Autorità "Sanitaria" comporta che esso sia eseguito dall'AUSL e che, in subordine, quest'ultima debba rispettare la previsione del regolamento comunale. La suggestione ministeriale trae le sue origini da questa constatazione: l'art. 10 D.P.R. 285/90 specifica unicamente la possibilità di ridurre a meno di 24 ore il periodo di osservazione, anticipando, così implicitamente, la chiusura della cassa, quando il cadavere dovesse denunciare fenomeni percolativi legati alla decomposizione, ma in nessuna parte del regolamento statale ci si preoccupa di delimitare, con nettezza, il lasso di tempo utile entro il quale attendere alla sepoltura in terra o a chiusura della controcassa metallica. Il personale da incaricare del rispetto della eventuale normativa è quello di cui al punto 9.7 della citata circolare ministeriale 24/1993, l'AUSL infatti, rimane, comunque, organo ed interfaccia strumentale del Sindaco, nella sua qualità di Autorità Sanitaria Comunale, tanto che, quando fossero concordate soluzioni diverse, i relativi oneri sarebbero interamente a carico dell'AUSL stessa.

Laddove, invece, le mansioni di "verifica feretro" ed attestazione di garanzia fossero, tramite norma regionale, attratte nella sfera di incombenze proprie dell'addetto al trasporto, sarà quest'ultimo a sollecitare una tempestiva sigillatura della cassa. Circa i limiti temporali la situazione deve essere valutata in ciascun Comune, proprio in relazione alle condizioni atmosferiche (ad es. se si può mantenere la salma in cella refrigerata la questione non si pone). Evidentemente la cassa va chiusa subito ed anzitempo se:

- si verificano improvvisi fenomeni percolativi con perdita di liquidi dagli orifizi dovuti al rilassamento della muscolatura liscia (si veda, ad esempio l'Allegato 9 alla Delibera Regione Lombardia 20271/2005);
- il cadavere assume un aspetto antigienico (estremo gonfiore, colorazione livida, emanazione di odori acri e pungenti ...);
- il cadavere, ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 285/90, presenti avanzato stato di decomposizione;
- il cadavere è infetto (vedasi art. 10 D.P.R. 285/90 e, a titolo esemplificativo l'Allegato 9 alla Delibera Regione Lombardia 20278 del 21 gennaio 2005, il quale potrebbe costituire, anche per le altre Regioni, un valido protocollo da seguire, ovviamente dopo esser stato recepito nell'ordinamento locale dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali);

2.2015

– il cadavere è decapitato o maciullato *ex* art. 8 D.P.R. 285/90 (in questo frangente così estremo, è inopportuna la stessa esposizione della spoglia se non per il tempo strettamente necessario al suo riconoscimento).

La riduzione del periodo d'osservazione richiede sempre un atto formale ed è, questa volta, di spettanza propria del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale (art. 117 D.Lgs. 112/1998, art. 54 comma 2 D.Lgs. 267/2000, artt. 13 e 32 L. 833/1978) su proposta del medico necroscopo ex art. 10 D.P.R. 285/90, essa, allora, implica logicamente anche una chiusura anticipata della cassa, per converso, invece, il suo prolungamento a 48 ore significherebbe mantenere più a lungo delle canoniche 24 ore il defunto a "cassa aperta". Un altro metodo per esaurire rapidamente il periodo d'osservazione, senza una disposizione in tal senso del Sindaco, è il rilevamento del decesso (art. 8 D.P.R. 285/90) attraverso il c.d. tanatogramma di cui al paragr. 3 circ. Min. Sanità 24/1993. Nel certificato necroscopico, anche quando il periodo d'osservazione si renda del tutto superfluo (basterà, infatti attestare l'accertamento strumentale della morte) il medico dovrà, comunque, motivare, con indicazioni integrative, il provvedimento che ha condotto alla chiusura immediata della cassa, non tanto in relazione all'attività di Stato Civile (formazione dell'atto di morte ed autorizzazione alla sepoltura, ma si veda pure l'art. 75 D.P.R. 396/2000) quanto a quella della polizia mortuaria, la quale deve assicurare che il lasso di tempo delle 24 ore, quando e se necessario, sia dovutamente rispettato. Qui, in Regione Emilia Romagna, la supervisione sull'attività necroscopica è affidata alle strutture di Medicina Legale ex art. 8, comma 1 L.R. 19/2004. Il paragr. 9.6 della circ. Min. Sanità 24/1993 presenta tuttavia una sottile ambiguità: parla, infatti, di saldatura della cassa metallica in alternativa all'interro della semplice cassa lignea di cui all'art. 75 D.P.R. 285/90. Mentre la vasca di lamiera quando sia saldamente assicurata al coperchio tramite un materiale d'apporto come lo stagno oppure una pasta adesiva (si tratta della cosiddetta saldatura a freddo legittimata anche dalla circ. Min. Sanità 24/1993) è dispositivo sufficiente a

contenere e neutralizzare la fuoriuscita di gas e liquidi cadaverici, potendo, così, il feretro stazionare anche più giorni in camera ardente o camera mortuaria ex art. 64 D.P.R. 285/90, nell'attesa di sepoltura; l'inumazione del cadavere, invece, presuppone l'avvenuto trasporto alla volta del cimitero.

Quindi se vogliamo schematizzare, la *ratio* del paragrafo 9.6 circ. Min. Sanità 24/1993 è smaltire il cadavere in tempi rapidi, prima dell'insorgere dei processi putre-

fattivi che sprigionano odori fetidi e liquami; le soluzioni sono due:

- inumare direttamente il feretro;
- confezionare il feretro con controcassa a tenuta stagna.

Sotto il profilo procedurale per saldare il nastro metallico e renderlo così impermeabile basta aver appurato l'effettività della morte, con l'esaurimento del periodo d'osservazione, e non occorre movimentare la bara; l'inumazione, invece, richiede preventivamente il trasporto; è, allora, subordinata non solo alla relativa autorizzazione (art. 74 D.P.R. 396/2000) ma anche al decreto di trasporto di cui ex art. 23 D.P.R. 285/90 di cui deve esser munito l'incaricato del trasporto stesso. Le due autorizzazioni si collocano su piani diversi e non sovrapponibili l'una, infatti, quella alla sepoltura, accordata dallo Stato Civile, rientra nell'alveo dei procedimenti di cui all'art. 14 D.Lgs. 267/2000, l'altra, invece, comunale, appartiene ai servizi di cui all'art. 13 D.Lgs. 267/2000.

Il paragrafo 9.6 non considera poi la cremazione, per la quale si ricade nelle stesse criticità; evidenziate per l'inumazione, con un'ulteriore aggravante, spesso anche quando la bara sia già stata accolta nell'impianto di cremazione trascorrono diversi giorni di attesa prima di incinerare effettivamente il cadavere. Una sosta nel deposito mortuario del crematorio che, a volte, può durare anche oltre la settimana se il feretro non è dotato di sistemi chimici o meccanici atti a trattenere i miasmi cadaverici diventa assolutamente antigienica per i necrofori e gli stessi dolenti. Come già dimostrato ampiamente dalla letteratura di settore la sola bara di legno non è idonea a preservare l'igiene pubblica e la sicurezza degli operatori dal rischio biologico, anche durante le fasi del trasporto o l'officio delle esequie. È necessario, allora, studiare meccanismi sì efficaci, ma a basso impatto ecologico.

Se la destinazione del cadavere è inumazione o cremazione, innanzi tutto *ex* paragr. 9.1 circ. Min. Sanità 24/1993 (senza dimenticare il D.M. 12 aprile 2012), occorreranno assi con gli spessori minimi consentiti ed essenze lignee tenere, facilmente degradabili, del

tutto sconsigliato, allora, è il ricorso alla lastra di zinco, anche se si tratta della metodologia più collaudata ed efficiente, siccome già in molte realtà locali è severamente vietato introdurre nel forno crematorio feretri rivestiti con la lamiera a causa delle polveri sottili sprigionate, e lo zinco, quando inumato, non è per nulla decomponibile, e, tra l'altro, rallenta notevolmente la mineralizzazione dei corpi sino, quasi, ad inibirla.



Figura 2 – L'apposizione del coperchio è, forse, il momento emotivamente più traumatico per i dolenti (*)

2.2015

È doveroso, allora, porci questo 2° interrogativo:

Se si è in presenza di Nulla Osta rilasciato dalla magistratura ex art. 116, comma 1 D.Lgs. 271/1989, ma mancano ancora autorizzazione alla tumulazione ex art. 74 D.P.R. 396/2000 e la scheda ISTAT di cui all'art. 103, lettera a) R.D. 1265/1934 ed agli artt. 1 e segg. D.P.R. 285/90 il cadavere può comunque essere chiuso nella doppia cassa da parte dell'impresa funebre o per poter apporre i coperchi è necessaria l'autorizzazione al seppellimento da parte dello Stato Civile?

Secondo parte della dottrina l'art. 74 comma 2 D.P.R. 396/2000 (acquisizione del certificato necroscopico e perfezionamento dell'autorizzazione a tumulazione/inumazione) opererebbe a prescindere dal Nulla Osta della Procura della Repubblica, altri commentatori, invece, possibile procedere a sigillare il feretro solo in base al criterio temporale (debbono esser trascorse almeno le 24 o 48 ore di cui all'art. 9 D.P.R. 285/90). Da mesi, poi, ci arrovelliamo su questo dubbio procedurale, senza trovarvi possibile soluzione: come specificato dal Ministero di Grazia e Giustizia, con nota Min. G.G. n. 1/50/FG/33 (92) 114 del 12/6/1992, l'autorizzazione alla cremazione è alternativa a quella alla più classica sepoltura (art. 74 D.P.R. 396/2000), cioè ad inumazione o tumulazione, tre, infatti, sono le pratiche funebri ammesse dalla Legge Italiana, Essa, secondo interpretazione autentica, non è un ordine di seppellimento, bensì un permesso, ragion per cui non può esser accordata prima delle 24 ore canoniche (fatti salvi i casi espressamente contemplati dal regolamenti speciali, richiamati dallo stesso D.P.R. 396/2000, come appunto quello di polizia mortuaria). L'autorizzazione alla sepoltura, nella sua tempistica, quale procedimento amministrativo di Stato Civile, ex art. 14 D.Lgs. 267/2000, ai sensi dell'art. 2, comma 3 L. n. 241/1990 non è regolata da apposito D.M., ma da fonte di rango superiore cioè dallo stesso D.P.R. 396/2000. L'autorizzazione alla sepoltura è propedeutica a qualsiasi atto irreversibile da compiersi sul cadavere ex art. 8 D.P.R. 285/90, senza essa, quindi, non si può sostanzialmente chiudere la cassa. L'autorizzazione alla cremazione non ha, se non ricordiamo male, un tempo prestabilito e certo per il proprio rilascio, essa, addirittura potrebbe, paradossalmente, anche eccedere i trenta giorni previsti dall'art. 2, comma 2 L. 241/1990, se ad esempio, occorre il Nulla Osta della Magistratura, tutto l'iter autorizzativo si sospende, ex se, ed è ad esso subordinato, ex art. 116 D.Lgs. 271/1989 per ovvie e preponderanti esigenze di Giustizia, ma immaginiamo pure un impedimento degli aventi diritto a pronunciarsi, secondo il principio di poziorità ex art. 79, comma 1 D.P.R. 285/90, nel silenzio del de cuius, o, peggio, una loro irreperibilità, ancorché parziale. Allora, se manca quest'autorizzazione fondamentale e fors'anche sovraordinata, rispetto al decreto di trasporto, "come", e

soprattutto, "quando" provvedere alla chiusura del cofano ed alla consegna dello stesso decreto di trasporto a cassa chiusa?

Il problema, in prospettiva, parrebbe risolvibile col buon senso, ma meglio sarebbe un pronunciamento inequivocabile delle stesse Autorità, preferibilmente se Statali, perché la Regione ex art. 117, comma 2, lett. i) Cost. non ha titolo a legiferare in materia di Stato Civile. Azzardiamo una possibile risposta: si concede la sola autorizzazione al trasporto con la specifica indicazione che esso avviene posteriormente alla visita necroscopica, ed una volta decorso il periodo d'osservazione, quindi A CASSA CHIUSA. Chiaramente si implementa questo metodo se vi deve essere un trasporto non verso il crematorio. Poi vi sarà un'altra autorizzazione al trasporto in genere annessa al decreto di cremazione, ai termini dell'art. 26 D.P.R. 285/90 (senza mai dimenticare l'art. 10, comma 7 L.R. 19/2004 con cui, per elementari motivi di semplificazione burocratica, il Legislatore Regionale auspica per tutti i passaggi del trasporto funebre, l'emissione di un unico decreto di trasporto) che chiude il circuito autorizzativo. Ma è vero, indubbiamente questo possibile "bug" di sistema nasce dalla ordinarietà del tempo della sepoltura più tradizionale (inumazione o tumulazione). Più razionalmente e, de iure condendo, l'autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile, dovrebbe essere sostituita da un Nulla Osta alle successive forme di "sepoltura", indipendentemente dal fatto che esse siano inumazione, tumulazione o cremazione. E poi dovrebbe esserci una vera e propria autorizzazione alla inumazione, alla cremazione, alla tumulazione, se del caso, in base ai titoli di sepoltura acquisiti.

(*) Immagini tratte da: http://www.dykgto.com/photos, per gentile concessione degli autori, tutti i diritti di riproduzione s'intendono riservati